



*Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund
(Collective Foundation)*
(Fondazione)

Regolamento d'organizzazione

Entrata in vigore: 1° marzo 2022

In conformità all'art. 5 n. 4 lett. f dell'atto di fondazione dello Swiss Life International Employee Benefits Pension Fund (Collective Foundation), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d'organizzazione:

Art. 1 Consiglio di fondazione

- 1- In conformità all'art. 5 dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri, designati dalla fondatrice. Almeno un membro del consiglio di fondazione deve essere cittadino del Liechtenstein o di uno Stato contraente dell'accordo SEE o della Svizzera oppure essere equiparato in base a un accordo internazionale. I membri dell'organo di gestione partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio di fondazione.
- 2- Il mandato dei membri del consiglio di fondazione dura tre anni, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del secondo anno successivo. I mandati si estinguono se vengono meno le condizioni che erano determinanti per l'elezione in seno al consiglio di fondazione. In tal caso la fondatrice designa nuovi membri per il resto del mandato. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.
- 3- Il consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso elegge tra i suoi membri un/a presidente (di seguito: presidenza) e un/a vicepresidente (di seguito vicepresidenza).
- 4- Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Assicura l'esecuzione dei compiti della fondazione e adotta le misure necessarie per il raggiungimento dello scopo della fondazione, nella misura in cui tali incombenze non competano ad altri organi, in particolare all'organo di gestione:
 - a) monitora gli affari della fondazione
 - b) approva il conto annuale della fondazione
 - c) designa l'ufficio di revisione
 - d) nomina l'attuario
 - e) decide in merito all'affiliazione alla fondazione
 - f) ha la facoltà di emanare o modificare un regolamento d'organizzazione e altri regolamenti
 - g) ha la facoltà di emanare o modificare direttive specifiche alla funzione e altre direttive, da emanare per la fondazione in virtù della legislazione applicabile.
 - h) ha la facoltà di emanare e modificare un mansionario per l'organo di gestione.
- 5- Il consiglio di fondazione viene convocato almeno una volta all'anno dalla presidenza per una seduta ordinaria del consiglio di fondazione, nonché se la convocazione viene richiesta dalla maggioranza del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione può deliberare validamente in presenza della maggioranza dei propri membri.

La seduta ordinaria del consiglio di fondazione deve aver luogo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
- 6- Le sedute possono aver luogo sia sotto forma di riunione fisica, sia tramite conferenze telefoniche o videoconferenze. La decisione in merito alla modalità di svolgimento di una seduta spetta alla presidenza. In occasione di sedute sotto forma di riunione fisica, la / il presidente può autorizzare la partecipazione di uno o più membri mediante sistemi di teleconferenza o videoconferenza.
- 7- Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, la presidenza del consiglio di fondazione decide con voto preponderante. Occorre stendere un verbale sulle trattative e le decisioni del consiglio di fondazione.

Le decisioni del consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare. La delibera circolare è valida se la maggioranza di tutti i membri del consiglio di fondazione dà il suo consenso e nessun membro ha richiesto una deliberazione orale.

- 8- Per la fondazione il presidente o la presidente e altri membri del consiglio di fondazione, designati da quest'ultimo, hanno il diritto di firmare collettivamente a due. Per la gestione degli affari correnti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di designare altre persone con diritto di firma collettiva.

Art. 2 Ufficio di revisione

- 1- L'ufficio di revisione viene designato dal consiglio di fondazione di volta in volta per un anno. Quale ufficio di revisione in base al diritto delle persone e al diritto societario viene istituita una società fiduciaria. Il consiglio di fondazione designa anche un ufficio di revisione in conformità alla legge sui fondi pensioni (Pensionsfondsgesetz) che è abilitato come ufficio di revisione degli assicuratori in virtù della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e che può coincidere con l'ufficio di revisione in conformità al diritto delle persone e al diritto societario. La sua funzione deriva dalle disposizioni pertinenti della legge del Liechtenstein sui fondi pensione e dalla relativa ordinanza emanata.
- 2- L'ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione e presenta al consiglio di fondazione un rapporto scritto sui risultati di questo esame.

Art. 3 Organo di gestione

- 1- All'organo di gestione incombono in particolare i seguenti compiti:
 - a) attuazione delle decisioni del consiglio di fondazione
 - b) presentazione della proposta al consiglio di fondazione in merito all'organizzazione e all'ulteriore sviluppo dell'attività
 - c) emanazione di istruzioni e disposizioni e controllo della loro osservanza
 - d) informazione regolare del consiglio di fondazione in merito all'andamento delle operazioni
 - e) presentazione della bozza della relazione sulla gestione al consiglio di fondazione
 - f) attuazione ed esercizio dei compiti affidati dal consiglio di fondazione all'organo di gestione

Art. 5 Modifiche

Il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare o completare in qualsiasi momento il regolamento d'organizzazione, tenendo conto dell'art. 5 n. 4 lett. f dell'atto di fondazione.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'organizzazione entra in vigore al 1° marzo 2022.

* * *